

(N. 1791-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE BOGGIANO PICO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1956 (V. Stampato n. 2170)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro della Pubblica Istruzione

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 12 DICEMBRE 1956

---

Comunicata alla Presidenza il 18 dicembre 1956

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna,  
concluso in Roma l'11 agosto 1955.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Accanto ai rapporti commerciali intercedenti fra i vari Paesi non possono essere trascurati quelli, che per mezzo di scambi culturali avvivano le buone relazioni tra i popoli. Non sono d'oggi le relazioni che in questo campo hanno legato l'Italia con la Spagna, attuate in forme diverse di istituzione di scuole medie ed Istituti culturali e di lettori italiani in Spagna e di Istituti culturali e lettori spagnoli in quasi tutte le città italiane, regolate principalmente sinora dalla Convenzione consolare del 1867, dall'Accordo sulle proprietà artistiche e letterarie del 1880 e dal Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato del 1926.

Parve tuttavia conveniente inquadrare queste relazioni in alcuni Accordi precisi concernenti:

1) le reciproche facilitazioni al mantenimento e funzionamento delle istituzioni culturali dell'altra parte esistenti nel proprio territorio (scuole, istituti, collegi, ecc.) poste sotto la vigilanza delle rispettive Ambasciate;

2) le reciproche esenzioni fiscali ecc. relative al trasferimento dei diritti di proprietà sui suoli e gli edifici destinati ai predetti istituti, le reciproche esenzioni doganali per l'importazione degli oggetti destinati alla loro costituzione e funzionamento;

3) l'istituzione di cattedre, lettori, corsi di studio, ecc. per migliorare l'insegnamento delle rispettive lingue nell'altro Paese;

4) il riconoscimento reciproco dei titoli di studio, con la conseguente ammissione all'esercizio professionale in determinati casi;

5) lo scambio di conferenzieri, ricercatori, studiosi, di giovani provvisti di borse di studio (borsisti), di pubblicazioni, ecc.;

6) manifestazioni artistiche, intese a far meglio conoscere le rispettive culture;

7) l'ingresso nei rispettivi territori di libri, giornali, dischi, films, documentari, ecc., così nel caso dello scambio culturale, come in quello dei comuni scambi commerciali;

8) l'obbligo reciproco dei contraenti di vigilare nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni interne, affinché i manuali scolastici non contengano inesattezze relative all'altro Paese;

9) la costituzione di una Commissione mista incaricata della pratica attuazione degli Accordi.

Le diverse disposizioni di questi singoli Accordi sono state riassunte nell'« Accordo culturale » fra l'Italia e la Spagna concluso in Roma l'11 agosto 1955.

Le ragioni di concedere la ratifica sono per se stesse evidenti: le relazioni a cui si è accennato risalgono nei secoli, ed è ben naturale, data la comunanza di civiltà che ha collegati i due popoli italiano e spagnolo; istituzioni di cultura istituite da lungo tempo rispettivamente in Italia ed in Spagna e che hanno oramai tradizioni gloriose, ma delle quali è opportuno e giusto facilitare l'esistenza in relazione alle mutate condizioni ed esigenze della vita ed ai modificati ordinamenti interni dei due Paesi; esigenze imposte dai progressi stessi dei mezzi di diffusione della cultura ecc.

Le disposizioni contenute negli articoli 1-10 sono di così evidente chiarezza da non esigere delucidazioni o commenti.

Pertanto l'Accordo, già ratificato dalla Camera dei deputati, viene oggi così sottoposto alla ratifica del Senato.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo culturale fra l'Italia e la Spagna, concluso in Roma il giorno 11 agosto 1955.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, conformemente al disposto dell'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'Accordo si farà fronte con le normali dotazioni del bilancio del Ministero degli affari esteri.